

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11858 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: AMBROSI IRENE
Data pubblicazione: 29/04/2026

Oggetto: Fideiussione-limiti
scadenza dell'obbligazione
principale - Termine ex art.
1957, comma 1, c.c. -
Clausola derogatoria in senso
favorevole al creditore -
Vessatorietà ex art. 1469-bis
c.c. ("ratione temporis"
vigente) - Sussistenza.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.23941/2023 R.G. proposto da

GIANFRANCO FERRETTI e GIANNA PUCCINI, rappresentati e
difesi dall'Avv. Maria Laura Ficola, come da procura in calce al
ricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

**BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vitalizi, giusta procura da

considerarsi apposta in calce al controricorso, con domicilio digitale
ex lege;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1875/2023,
pubblicata il 19 settembre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio
2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Ritenuto che

1. il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1110/2020, rigettò
l'opposizione proposta da Gianfranco Ferretti e Gianna Puccini
avverso il decreto ingiuntivo con cui la Banca Popolare di Lajatico
società cooperativa per azioni aveva loro intimato, quali fideiussori
della Locanda Giustiniani s.r.l., il pagamento in solido, della somma
complessiva di euro 73.531,10, oltre interessi, in relazione ai
seguenti contratti bancari conclusi dalla debitrice principale:- conto
corrente n.00020070488, con saldo passivo alla data del 10.11.2016
pari ad euro 3.389,84; - mutuo chirografario a tasso variabile
n.03000072416, da onorare per ulteriori euro 72.323,67;

2. la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata,
ha rigettato il gravame proposto da Gianfranco Ferretti e Gianna
Puccini, confermando la sentenza di prime cure, con condanna degli
appellanti a rifondere all'appellata le spese del grado di gravame;

3. avverso la sentenza della Corte d'appello, Gianfranco
Ferretti e Gianna Puccini hanno proposto ricorso per cassazione sulla
base di cinque motivi d'impugnazione (suddivisi complessivamente
in dieci profili di censura); ha resistito con controricorso Banca
Popolare di Lajatico Società Cooperativa per azioni;

4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza
camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 c.p.c.;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo, con cui vengono denunciati un primo, un secondo e un terzo profili di censura, rubricato *"Violazione e falsa applicazione dell'art.101, comma due c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost. e dei principi espressi dalle Sezioni Unite Cass. n.26242/2014 e Cass., n. 41994/2021; violazione e falsa applicazione dell'art.345 c.p.c., vizi che rilevano ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c."*, i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata ha confuso i piani di valutazione imposti dall'art. 101 c.p.c. e per di più, sulla base di un'indebita interpretazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 26242/2014 e n. 25849/2023 (in punto di rilevabilità officiosa delle nullità nel processo), non concedendo la rimessione in termini sia per la formulazione delle relative eccezioni conseguenti al rilievo di nullità all'esame e, segnatamente per quanto qui rileva, quella di decadenza/estinzione ex art.1957 c.c. sia per il compimento di attività istruttorie mediante produzioni documentali, non operando le ordinarie preclusioni processuali ove venga in rilievo, come nella specie, l'applicazione dell'art.101, comma 2 c.p.c.; a parere dei ricorrenti, i principi espressi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 non conducono affatto agli esiti ritenuti dalla Corte territoriale nella decisione impugnata (v. pag. 12 sentenza) quand'anche si discuta di nullità parziale (non escludendo, tuttavia, ex se la nullità totale e la sua prova) delle fideiussioni schema ABI, atteso che tale circostanza non elide di certo il disposto di cui all'art.101, comma 2, c.p.c. e i relativi oneri di rilievo officioso a carico del giudice presupposti dalle stesse Sezioni Unite;

i ricorrenti aggiungono un ulteriore profilo di censura, con cui lamentano, altresì, la *"Violazione e falsa applicazione dell'art.1421 c.c., in combinato disposto con l'art.1418 c.c., nonché art. 2 L. 287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c."* nonché la *"Violazione dell'art.132, n. 4 c.p.c., vizio che rileva ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c."*; nello specifico, censurano che

la Corte d'appello avrebbe errato nella interpretazione delle norme sostanziali in tema di rilievo officioso delle nullità con particolare riferimento alla disciplina normativa *antitrust* e lamentano che la motivazione in proposito sarebbe "radicalmente illogica oltreché perplessa

2. con il secondo motivo, con cui vengono denunciati un quarto e un quinto profilo di censura, rubricato *"Violazione e falsa applicazione dell'art.1421 c.c., in combinato disposto con l'art.1418 c.c., art. 2 L. 287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c."*, i ricorrenti, ritengono che la Corte d'appello abbia errato, al pari del Giudice di prime cure, travisando, disconoscendola, la reale efficacia giuridica in seno al processo ordinario del provvedimento Antitrust n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di fideiussioni schema ABI, trattandolo alla stregua di una mera prova documentale, estendendogli, indebitamente, l'ordinario regime di preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile; ritengono che tale provvedimento debba essere certamente acquisito dal giudice di merito in ogni stato e grado del giudizio, dunque anche in grado di appello; e ciò, senza alcuna limitazione atteso che tale provvedimento è equiparabile, sul piano effettuale, ad un giudicato, con la conseguenza della sua rilevabilità officiosa (quale giudicato esterno), in ogni stato e grado del giudizio; contestano, altresì, che la decisione sarebbe viziata *"per violazione dell'art.113 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. "*; in proposito, adducono che, essendo il citato provvedimento assimilato ad un giudicato ed equiparabile ad una norma di legge, è evidente che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere in conformità alle relative statuizioni, come impone l'art. 113 c.p.c., invece che degradarlo ad un mero provvedimento amministrativo inidoneo ad incidere sul rapporto oggetto di causa;

3. con il terzo motivo, con cui vengono denunciati un sesto e un settimo profilo di censura, rubricato, *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., vizio che rileva ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c."*, i ricorrenti, ritengono che la Corte d'appello abbia errato non riconoscendo al provvedimento Antitrust n. 55/2005 citato, almeno la qualità di fatto notorio; sotto altro profilo, lamentano la *"Violazione dell'art.132, n. 4 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c."* per totale carenza di motivazione, atteso che la Corte territoriale si limita a risolvere la questione semplicemente affermando che non si verterebbe in tema di fatti notori;

4. con il quarto motivo di ricorso, con cui viene denunciato un ottavo profilo di censura rubricato, *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 36 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); dell'art. 3 Direttiva 93/13/CEE, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c."*, il ricorrente Ferretti osserva che la decisione impugnata merita cassazione anche in considerazione del fatto che la clausola di deroga all'art.1957 c.c. contenuta nei modelli di fideiussione predisposti dalle banche, e per quanto qui rileva all'art. 6 delle condizioni generali della fideiussione dal predetto sottoscritta come consumatore è certamente abusiva e, quindi, nulla ai sensi della normativa consumeristica unionale e nazionale comportando quel significativo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella del "contraente forte" (la banca) che – appunto – tale normativa intende sanzionare;

5. con il quinto motivo di ricorso, rubricato, *"Violazione e falsa applicazione dell'art.1372 c.c. in combinato disposto con l'art.1418 e ss. c.c., vizio che rileva ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c."* i ricorrenti denunciano un nono e un decimo profili di censura;

con il nono profilo lamentano l'errore commesso dalla Corte di appello di Firenze nel ritenere sorto in capo al garante Ferretti il diritto di far valere la decadenza/estinzione di cui all'art.1957 c.c., derogato dalla clausola, avente forza di legge tra le parti (1372 c.c.),

di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, prima di una pronuncia di nullità della clausola di deroga inserita all'art. 6 della fideiussione per violazione della normativa consumeristica; violazione che, però, è la stessa Corte ad aver omesso di accertare, sì come la conseguente nullità della clausola, ancorché erroneamente per quanto esposto al motivo che precede;

con il decimo profilo di doglianza, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c. in combinato disposto con l'art.112 c.p.c. in rapporto all'art.1957 c.c., vizio che rileva ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c."*; in particolare, posto che la sostituzione dell'art. 1957 c.c. con la clausola derogatoria nulla costituisce un effetto consequenziale all'accertata nullità da parte del giudice, effetto che prima di questo momento non si produce, assumono come evidente che la decadenza (*rectius*: estinzione) di cui all'art.1957, comma 1, c.c., oltre a poter essere fatta valere dal fideiussore solo dopo la declaratoria giudiziale di nullità della clausola di deroga e, quindi, oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. dovendo attendersi la pronuncia del giudice sul punto, comunque, non costituendo un'eccezione in senso stretto rispetto alla quale risulta indispensabile l'iniziativa di parte, ben può essere rilevata d'ufficio dal giudice ex art.112 c.p.c., quale fatto estintivo risultante dal materiale probatorio legittimamente acquisito in atti; richiamano giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 1099/1998) per sostenere che nessuna preclusione processuale è allo stato maturata in capo al consumatore Ferretti, come erroneamente presupposto dalla Corte territoriale;

6. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, l'ottavo profilo di censura, articolato all'interno del quarto motivo di ricorso.

Il profilo di censura in argomento è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-*bis* c.c. (applicabile *ratione temporis*), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, ivi previsto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558);

effettivamente, la decisione impugnata è erranea nella parte in cui ha ritenuto, quanto al Ferretti, che «anche a voler ritenere abusiva la clausola» (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. prevista all'art. 6 del contratto), «l'eccezione di decadenza della garanzia, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore è processualmente preclusa perché non sollevata tempestivamente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo data la posizione processuale del Ferretti di convenuto in senso sostanziale» (pag. 15 della sentenza impugnata);

come correttamente eccepito dagli odierni ricorrenti, la corte di merito non si è posta in linea con il principio sopra ricordato e vale rammentare che a proposito di tale tipologia di clausola di rinuncia è stato evidenziato che «nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto dall'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella del debitore principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca creditrice» (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558, in motivazione, punto 1.2.);

si è altresì posto in rilievo che «una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.,

spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)» (Cass. Sez. 3, n. 27558/2023, in motivazione, punto 1.2.);

disciplina che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare, «si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).

La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziandosi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse

(l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).

Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).

Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914).» (così test., Cass. Sez. 3, n. 27558/2023, in motivazione, punto 1.2.).

Orbene nell'impugnata sentenza la corte di merito ha omesso di verificare d'ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola vessatoria che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

7. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

CC 23.01.2026
Ric. n. 23941/2023
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

La Corte accoglie l'ottavo profilo di censura articolato all'interno del quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 gennaio 2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale